

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 aprile 2015, n. 61.

Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», ed in particolare gli articoli 145, 146 e 147, disciplinanti il reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 296 del 18 dicembre 2013, recante «Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse»;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 23 ottobre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. Dagl/4.3.13.2/2014/15 del 10 marzo 2015;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale, anche in deroga a quelli ordinari, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, nonché le modalità di svolgimento del relativo concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

2. Il presente regolamento individua altresì i titoli per l'assegnazione al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in qualità di atleta o di tecnico, del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.


3. Il tecnico è una figura professionale che si individua esclusivamente per la funzione svolta. L'assegnazione al Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in qualità di tecnico, è riservata al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e avviene unicamente con le modalità di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 2.

Requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. Per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, di cui al decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, si applicano i limiti di età previsti dall'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono quelli di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, con le seguenti deroghe:

a) per quel che concerne la statura, non si applica il parametro stabilito dal decreto della Presidenza del



Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, cui fa riferimento l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78;

b) non si applicano i parametri stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettere c), d), f) e g) del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, per quel che concerne, rispettivamente, il peso corporeo, la normalità del senso luminoso e cromatico, l'acutezza visiva e la capacità uditiva.

2. Con riferimento alle cause di non idoneità per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco in qualità di atleta, ed in particolare alla presenza di sostanze proibite, oltre a quelle previste dall'allegato B, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, si applicano anche quelle individuate dalla Prohibited List del World Anti-Doping Code, pubblicata annualmente dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA).

Art. 3.

Bando di concorso

1. Il bando di concorso è emanato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica:

a) il numero dei posti messi a concorso per ciascuna delle discipline sportive interessate, ovvero per ciascuna specialità esistente nell'ambito delle stesse, tenuto conto prioritariamente delle discipline olimpiche e delle discipline sportive praticate dai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) le modalità di svolgimento del concorso;

c) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

d) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

e) le modalità di presentazione dei titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, nonché i criteri di valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuno di essi nei limiti indicati nella tabella A allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante;

f) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

1. La commissione del concorso, nominata con decreto del Capo del Dipartimento, è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed è composta da:

a) un dirigente ginnico sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dell'ufficio per le attività sportive del Dipartimento;

b) un dirigente del Dipartimento.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento.

3. L'incarico di componente della commissione esaminatrice è attribuito a titolo gratuito.

Art. 5.

Titoli

1. Le categorie di titoli ed i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nella Tabella A, allegata al presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1 sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni sportive nazionali, acquisiti a partire dai diciotto mesi precedenti la data di scadenza indicata dal bando come termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Solo nel caso di manifestazioni con cadenza pluriennale, quali Olimpiadi, Campionati Mondiali ed Europei, si terrà conto esclusivamente di titoli conseguiti nell'ultima edizione che ha avuto luogo, anche oltre il termine di diciotto mesi sopra indicato.

3. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.

4. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualità di atleta, del personale appartenente al Corpo, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano i titoli previsti nella Tabella A di cui al comma 1.

5. Ai fini dell'assegnazione ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in qualità di tecnico, del personale appartenente al Corpo, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano i titoli previsti nella Tabella B allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Art. 6.

Graduatorie

1. Con decreto del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali relative alle singole discipline sportive sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e sono dichiarati vincitori del concorso medesimo i candidati utilmente collocati in ogni singola graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie, che hanno conseguito un punteggio minimo specificato, per ogni singola disciplina, sul bando di concorso.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.vigilfuoco.it



3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi a frequentare uno specifico corso di formazione prescritto per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 7.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 aprile 2015

Il Ministro: ALFANO

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2015
Interno, foglio n. 937

TABELLA A (articoli 3 e 5)

A) CATEGORIA I

TITOLI SPORTIVI CERTIFICATI DAL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO OVVERO DALLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI.

1. Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30.

2. Campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25.

3. Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20.

4. Campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15.

5. Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo: fino a punti 12.

6. Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al cam-

pionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto: fino a punti 12.

7. Campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria: fino a punti 10.

8. Componente la squadra nazionale assoluta — convocato per competizioni ufficiali — oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10.

9. Componente la squadra nazionale di categoria — convocato per competizioni ufficiali — oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8.

10. Graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 10.

11. Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al decimo posto: fino a punti 8.

12. Il conseguimento di uno dei titoli precedentemente descritti, qualora conseguito da un atleta tesserato per un G.S. VV.F. di un Comando Provinciale da almeno due anni, dà luogo alla maggiorazione del 10% del punteggio.

13. Il tesseramento, da almeno due anni, per un G.S. VV.F., a parità di punteggio totale nella valutazione dei titoli posseduti, costituisce titolo di preferenza nella graduatoria finale.

B) CATEGORIA II

TITOLI CULTURALI.

1. (*) Diploma di laurea: punti 2:
 - a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
 - b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5.
2. (*) Diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado: punti 1.
3. Attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.


TABELLA B (articolo 5)

TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE FIAMME ROSSE, IN QUALITÀ DI TECNICO, DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

TITOLI FEDERALI.

1. Qualifica di tecnico della F.S.N.
2. Qualifica di tecnico I livello S.Na.Q.
3. Qualifica di tecnico II livello S.Na.Q.
4. Qualifica di tecnico III livello S.Na.Q.
5. Qualifica di tecnico IV livello S.Na.Q.

(*) I punteggi previsti ai punti 1 e 2 non sono cumulabili tra loro.



TITOLI CULTURALI.

6. Diploma ISEF.
7. Laurea triennale in Scienze Motorie.
8. Laurea magistrale in Scienze e Tecnica dello Sport.
9. Laurea magistrale in Attività Motoria Preventiva e Adattata.
10. Laurea triennale in disciplina attinente l'attività sportiva.
11. Laurea magistrale in disciplina attinente l'attività sportiva.
12. Laurea triennale in disciplina non attinente l'attività sportiva.
13. Laurea magistrale in disciplina non attinente l'attività sportiva.

ALTRI TITOLI.

14. Componente dello staff tecnico nazionale della competente Federazione sportiva.
15. Incarichi federali (tecnico, selezionatore, responsabile, ecc.) di carattere nazionale.
16. Attestazione da parte della competente F.S.N. di tecnico di atleta di interesse nazionale.
17. Incarico tecnico in un G.S.VV.F.

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 2005, n. 249.

— Il testo degli articoli 145, 146 e 147 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è il seguente:

«Art. 145 (*Accesso ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — 1. L'assunzione del personale da destinare in qualità di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene, nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non superiore a centoventi unità, mediante pubblico concorso per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che, oltre a possedere i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale previsti dal regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione ai sensi del regolamento medesimo.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:

a) i requisiti di età e di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualità di atleta, anche in deroga a quelli previsti dai regolamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c);

b) le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; in tale ambito è previsto anche che, nei singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse;

c) la composizione delle commissioni esaminatrici;

d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;

e) i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione.»

«Art. 146 (*Impiego in altre attività istituzionali del ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità*).

— 1. Gli atleti che perdono l'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ad altri compiti di istituto e impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento del possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio e frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata non inferiore a tre mesi.

2. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono le seguenti:

a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;


d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.

3. Per le discipline unicamente di squadra, la valutazione sulla perdita di idoneità alle attività nei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al comma 2, lettera c), è effettuata con riguardo al piazzamento della rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la cui fascia di merito è costituita dalla permanenza nella serie A del rispettivo campionato nazionale assoluto.

4. Il personale di cui al comma 1, in possesso dei titoli professionali, può, per esigenze di servizio o a domanda presentata entro trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto previsto dal medesimo comma 1, essere trasferito, con decreto del capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa nelle corrispondenti qualifiche del personale del Corpo civile nazionale dei vigili del fuoco che espleta attività amministrativo-contabili, tecnico-informatiche e tecniche, nei limiti delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche dei predetti ruoli. Il trasferimento è subordinato al superamento di una prova teorica o pratica le cui modalità sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

5. Il personale trasferito ai sensi del comma 4 è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento, conservando l'anzianità maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento all'atto del trasferimento, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.»

«Art. 147 (*Assegnazione ai gruppi sportivi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — 1. Per particolari esigenze sportive, con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e previo consenso dell'interessato, può essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di atleta o tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi individuati con il regolamento di cui all'art. 145, comma 2.



2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nell'ambito del contingente complessivo di cui all'art. 145, comma 1.

3. Al verificarsi delle cause di idoneità di cui all'art. 146, comma 2, il personale di cui al comma 1 è reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di appartenenza.»

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è il seguente:

«Art. 28 (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). — 1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185.

— Il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 (Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2008, n. 93.

— Il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163 (Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2008, n. 249.

— Il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013 (Istituzione del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 2013, n. 296.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2008, n. 168.

Note all'art. 1:

— Per il testo degli articoli 145 e 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183 si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1987, n. 236.

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 è il seguente:

«Art. 1 (Requisiti di idoneità fisica e psichica e cause di non idoneità). — 1. Fermo restando il limite di altezza di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, che si applica anche alle altre qualifiche disciplinate nel presente articolo, l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è soggetta alla verifica del possesso dei seguenti requisiti di idoneità fisica e psichica:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) piena integrità psichica;

c) peso corporeo contenuto nei limiti indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento;

d) normalità del senso luminoso e cromatico; nei casi dubbi l'eventuale giudizio di non idoneità, ai sensi del presente punto, deve essere comunque sempre supportato dall'esecuzione di un esame con anomaloscopia di Nagel;

e) normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico;

f) acutezza visiva:

1) per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti;

2) per le restanti qualifiche di cui al presente comma, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. È ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

g) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l'uso delle protesi acustiche.»

— Il testo del punto 4, dell'allegato B, del citato decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 è il seguente:

«4. La presenza nelle urine e/o in altri liquidi biologici e/o nelle formazioni pilifere di una o più sostanze stupefacenti o psicotrope o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici.»

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si vedano le note alle premesse.

15G00072

